Allegato alia delibera

n.m 343 da 14.04.2015



Regolamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'A.S.L. Salerno

Riferimenti normativi:

- D. Lgs n. 286 del 30.07.1999
- D. Lgs n. 165 del 30.03.2001
- D. Lgs n. 150 del 27.10.2009
- L n. 190 del 6.11.12
- D. Lgs n. 33 del 14.3.13
- Delibera Civit n. 1 del 2012
- Delibera Civit n. 12 del 2013
- Orientamento ANAC n. 2 del 15/05/2014
- Orientamento ANAC n. 3 del 15/05/2014
- Orientamento ANAC n. 32 del 05/06/2014

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina ai sensi del D. Lgs. 150/2009 e successive modifiche e/o integrazioni la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (in seguito anche O.I.V.) dell'A.S.L. Salerno.

Art. 2 Disposizioni generali

L'Organismo Indipendente di Valutazione è di composizione collegiale in quanto composto da tre componenti e sono nominati nel rispetto delle vigenti norme.

La durata dell'incarico di componente dell'O.I.V. è triennale, con possibilità di rinnovo per una sola volta.

Per gravi motivi, il Direttore Generale può procedere alla revoca dell'O.I.V., previo parere dell'ANAC e alla nomina di un nuovo O.I.V., anche con diversa composizione da quella attuale (monocratica), nel rispetto della delibera ANAC n. 12/2013.

L'attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione è coordinata dal Presidente eletto dai componenti dello stesso organismo. Fino alla nomina del Presidente, che deve avvenire massimo entro un mese dalla data d'insediamento, le sedute sono convocate e presiedute dal componente più anziano d'età. Il Presidente convoca e presiede le riunioni, fissa l'ordine del giorno e ne dirige i lavori. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano in base al requisito dell'età anagrafica.

L'O.I.V. è validamente costituito quando tutti i componenti sono stati regolarmente convocati.

Art. 3 Le funzioni dell'O.I.V.

L'Organismo Indipendente di valutazione in accordo con l'art. 14 del D. Lgs 150/2009 e/o identificati dalle specifiche deliberazioni dell'A.N.A.C, svolge le seguenti funzioni:

- misura e valuta la performance organizzativa di ciascuna struttura aziendale sulla base degli obiettivi assegnati nella scheda di budget e ne propone la valutazione alla Direzione Generale; è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione, di cui all'art. 13 del D. Lgs150/2009 (attualmente A.N.AC.);
- esercita in piena autonomia le attività di controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 1, del D.
 Lgs n. 286 del 1999 e riferisce in proposito direttamente al Direttore Generale;
- comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla Direzione Generale dell'A.S.L., nonché alla Corte dei Conti, all'Ispettorato per la Funzione Pubblica ed alla Commissione di cui all'art. 13 del D. Lgs 150/2009 (attualmente A.N.AC.);
- valida la Relazione sulla performance di cui all'art. 10 del D. Lgs 150/2009 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché l'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- collabora con l'Azienda alla predisposizione ed all'aggiornamento delle metodologie e del sistema di misurazione e valutazione della performance;
- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al
 Titolo II del D. Lgs 150/2009;
- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di

benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla Commissione di cui all'art. 13 del D. Lgs 150/2009 (attualmente A.N.AC.);

- promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza ed all'integrità e l'avvenuta pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" delle informazioni e dei dati per i quali sussistono specifici obblighi ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- garantisce ogni altra incombenza prevista da disposizioni normative o regolamentari nel tempo vigenti.

Art. 4 Organizzazione e funzionamento

L'Organismo Indipendente di Valutazione opera in posizione di autonomia e riferisce esclusivamente al Direttore Generale.

Le convocazioni delle sedute, formulate per iscritto dal Presidente dell'Organismo e corredate dall'ordine del giorno, sono comunicate ai componenti tramite posta elettronica con un preavviso di almeno 2 giorni.

Ogni membro può presentare una richiesta di riunione al Presidente.

L'O.I.V. può operare senza plenum qualora svolga attività istruttorie, conoscitive e vincolate tra le quali possono annoverarsi il rilascio delle attestazioni dei dati richiesti con la delibera n. 77 e la validazione della relazione sulla performance. Nelle rimanenti ipotesi opera con plenum.

La responsabilità degli atti compiuti è solidale tra tutti i componenti presenti al momento della decisione. Nelle ipotesi in cui è escluso il plenum, qualora si verificasse la parità fra i voti espressi, prevarrà il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.

L'Organismo Indipendente di Valutazione ha diritto di acquisire, limitatamente allo svolgimento delle proprie funzioni, la documentazione amministrativa, tecnica e contabile nel rispetto del principio di riservatezza e del segreto professionale; ha inoltre la facoltà di richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni a tutti gli uffici ed alle articolazioni organizzative dell'Azienda.

I Dirigenti dell'Azienda sono tenuti a fornire all'O.I.V. ogni informazione d'ufficio richiesta nei tempi di volta in volta stabiliti.

Le adunanze dell'Organismo Indipendente di Valutazione non sono pubbliche. Per lo svolgimento delle proprie attività, può comunque procedere ad audizioni di dipendenti laddove la norma lo preveda.

Dei lavori svolti dall'O.I.V. in ciascuna seduta viene dato conto in apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti, nella medesima seduta o in quella successiva.

Art. 5 Struttura Tecnica Permanente

L'Organismo Indipendente di Valutazione si avvale, per lo svolgimento delle funzioni assegnate dal D. Lgs 150/2009, del supporto della Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance individuata dall'Azienda, come previsto ai commi 9 e 10 dell'art. 14 del Decreto.

La Struttura Tecnica Permanente svolge un ruolo di 'interfaccia tecnica' tra l'O.I.V. e i dirigenti nell'ambito del processo di misurazione e valutazione, interagendo con le diverse unità organizzative e, in particolare, con quelle coinvolte nella pianificazione strategica e operativa, nella programmazione economico- finanziaria e nei controlli interni;

assicura all'O.I.V. il necessario supporto metodologico e strumentale allo svolgimento dell'intero Ciclo di gestione della performance, alla stesura del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;

ha inoltre la funzione di coadiuvare i soggetti coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della performance nello svolgimento delle loro specifiche attività.

Art. 6 Revoca e dimissioni di un membro

La nomina di ogni singolo componente può essere revocata, previo parere dell'ANAC, con provvedimento motivato del Direttore Generale, per gravi e comprovate inadempienze, per comportamenti lesivi dell'Azienda e della carica rivestita e in caso di verifica positiva di situazioni di incompatibilità/inconferibilità o di comunicazione da parte dello stesso componente.

Le dimissioni di 2 componenti o anche di uno solo non comportano la decadenza dell'intero O.I.V.. Il Direttore Generale, al verificarsi della circostanza, formulerà una richiesta di parere all'Autorità proponendo i componenti in sostituzione di quelli cessati dall'incarico.

Nell'intervallo di tempo tra la decadenza di un membro e la nomina del sostituto, l'Organismo rimane in funzione ed espleta regolarmente la propria attività per gli aspetti che non richiedono il plenum. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati anticipatamente, rimangono in carica per il periodo residuale di durata dell'O.I.V.

Art. 7 Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento è approvato dal Direttore Generale ed entra in vigore il giorno successivo dalla sua approvazione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, e quelli vigenti nelle specifiche materie.

Al presente regolamento potranno essere apportate, le modifiche che dovessero rendersi necessarie o in dipendenza di ulteriori chiarimenti afferenti l'estensione e le modalità di applicazione del D. Lgs 150/2009 o di innovazioni normative inerenti l'ambito di competenza dell'Organismo Indipendente di Valutazione o anche sulla scorta delle esperienze maturate nel corso della sua applicazione.